

VITO PIERGIOVANNI

Norme, scienza e pratica giuridica  
tra Genova e l'Occidente  
medievale e moderno



## *Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu*

La presenza di un esponente della storiografia genovese in un contesto in cui si celebra la Carta de Logu può certo rispondere a motivazioni insieme storiche ed affettive, derivate dalla funzione avuta al momento della sua emanazione dal marito di Eleonora d'Arborea, il genovese Brancaleone Doria: come storico del diritto credo che dovrà deludere qualche aspettativa, ridimensionando fortemente la suggestione che, oltre agli avvenimenti politici e militari, anche consistenti aspetti della legislazione arborense possano essere stati ripresi dalla originaria tradizione giuridica della famiglia Doria.

È infatti difficile cogliere nella legislazione della Carta de Logu qualcosa di specifico che possa richiamarsi in maniera diretta alla presenza dei Genovesi, e della famiglia Doria in particolare. Le attente ricerche e le approfondite analisi di storici come Besta, Solmi, Era e Cortese fanno al riguardo qualche cenno, ma, al di là delle necessarie cautele da essi adottate nella comparazione, l'impressione è che il riferimento più normale sia nel senso della recezione di principi circolanti all'interno della tradizione del diritto comune continentale piuttosto che in aspetti specifici del diritto ligure.

Il primo problema da porre ha riguardo alla presenza politica, militare e commerciale di Genova e di alcune famiglie nobili liguri nella Sardegna medievale prima della Carta de Logu e nel periodo della sua emanazione: occorre domandarsi se sia possibile rilevare una ricaduta di tale presenza politica sulle fonti più specificamente giuridiche.

Al momento della compilazione della Carta de Logu Eleonora era sposata con Brancaleone Doria, illustre discendente di una antica famiglia che, oltre ad essere una delle più prestigiose e potenti della città di Genova, contava su vasti possedimenti feudali sparsi per tutta la Liguria<sup>1</sup>. La stessa

---

\* Pubbl. in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», LXIX (1996), pp. 17-28; anche in *La Carta de Logu d'Arborea nella storia del diritto medievale e moderno*, Atti del Convegno di studi, Cagliari 9-11 dicembre 1993, a cura di I. BIROCCHI e A. MATTONE. Roma-Bari 2004, pp.107-115.

<sup>1</sup> Una ricostruzione completa con ricco apparato bibliografico e messa a punto critica dei problemi ancora aperti è in A. MATTONE, voce *Eleonora d'Arborea*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XLII, Roma 1993, pp. 410-419; per un panorama della storia sarda si veda J. DAY -

politica di espansione che ha condotto i Doria ad insignorirsi di terre situate attorno alla città dominante, quali il feudo di Oneglia a cui i Doria di Castelsardo (o, come allora si chiamava, Castelgenovese) fanno spesso riferimento, li ha portati ad occupare a vario titolo territori più lontani. È un processo usuale per le grandi famiglie genovesi che ha dato luogo, oltre al fenomeno dell'inserimento feudale o signorile in contesti politici determinati (come accade in Sardegna e in Corsica), alla presenza politico-amministrativa negli stabilimenti coloniali sparsi nel Mediterraneo e nel Mar Nero, ed infine all'interessante fenomeno delle 'Maone'<sup>2</sup>: la più famosa è quella di Scio, gestita direttamente dalla famiglia Giustiniani, mentre caratteristiche particolari ha il governo dell'isola di Tabarca da parte della famiglia Lomellini, a cui è collegata la fondazione di Carloforte, ancora adesso fortemente connotata dalla tradizione genovese.

I Doria compaiono in Sardegna dai primi anni del secolo XII e, con alterne vicende e con l'appoggio soprattutto della flotta della madrepatria, si appropriano di diritti sovrani su gran parte delle zone settentrionali dell'isola, arrivando, nel XIV secolo, a monopolizzare il commercio del Logudoro. In questo periodo Brancaleone Doria, marito di Eleonora, « oltre ad essere Signore di Alghero, di Monte Leone, e di Castel Genovese, di cui venne investito nel 1370, aveva i feudi dell'Anglona, di Ardara, di Chiaramonti, e di Caputabbas »<sup>3</sup>. L'insediamento in Sardegna è ormai antico nel momento in cui si pubblica la Carta de Logu, ma già il Besta ha contestato l'opinione che voleva i Doria come una famiglia diventata interamente sarda: egli ricorda che proprio nello statuto di Castelsardo esiste una norma che, nel richiedere di mandare ai signori una copia del libro delle mercanzie

---

B. ANATRA - L. SCARAFFIA, *La Sardegna medioevale e moderna*, Torino 1984 (*Storia d'Italia*, diretta da G. GALASSO, X). Dal versante ligure si vedano, da ultimo, due opere di G. PETTI BALBI, *Castelsardo ed i Doria all'inizio del secolo XIV*, in « Archivio Storico Sardo », XXX (1976), pp. 187-202; *Genova e Corsica nel Trecento*, Roma 1976; S. ORIGONE, *Sardegna e Corsica nel secolo XIV*, in *Saggi e Documenti*, I, Genova 1978, pp. 345-368.

<sup>2</sup> Si veda G. PETTI BALBI, *Dinamiche sociali ed esperienze istituzionali a Genova tra Tre e Quattrocento*, in *Italia 1350-1450: tra crisi, trasformazione, sviluppo*, Atti del tredicesimo Convegno internazionale di studio tenuto a Pistoia nei giorni 10-13 maggio 1991, Pistoia 1993, pp. 113-128, ed alcuni studi in tema della stessa autrice raccolti in G. PETTI BALBI, *Una città e il suo mare. Genova nel medioevo*, Bologna 1991.

<sup>3</sup> G. SPANO, *Testo ed illustrazione di un codice cartaceo del secolo XV contenente le leggi doganali e marittime del porto di Castel Genovese ordinate da Nicolò Doria e la fondazione e la storia dell'antica città di Plubium*, Cagliari 1859, pp. 22-23.

transitate nel porto, presume la mobilità di questi che « solevano spesso lasciare la Sardegna per recarsi a Genova, dove possedevano pure vastissimi territori »<sup>4</sup>.

Sono molteplici gli interventi politici e militari di Genova contro Pisani ed Aragonesi ed i loro alleati sardi che dimostrano un ininterrotto legame di interessi commerciali con le famiglie genovesi insediate in Sardegna: l'insistenza sulla zona settentrionale dell'isola è da porre anche in relazione alla presenza ligure in Corsica e soprattutto all'acquisizione di Bonifacio sul finire del secolo XII<sup>5</sup>.

Al di là delle vicende politiche un altro interessante indizio prova il mantenimento di rapporti che vanno oltre la semplice alleanza commerciale o militare: si tratta di un episodio della biografia della stessa Eleonora che è stato di recente arricchito di nuova documentazione da Giovanna Petti Balbi. Esso rivela l'esistenza di un contratto matrimoniale tra Bianchina, figlia del doge Nicolò Guarco, e Federico, primogenito di Eleonora e Brancaleone Doria, stipulato a Genova durante un soggiorno di Eleonora in questa città negli anni 1382-1383. Le nozze con Brancaleone Doria hanno automaticamente inserito la nobile sarda nella società genovese e qualcuno sostiene che frequenti fossero i suoi soggiorni a Genova con la nuova famiglia<sup>6</sup>. La notizia dell'assassinio del fratello Ugone, nel marzo 1383, avrebbe presto riportato Eleonora in Sardegna, ma rimane comunque la testimonianza di un legame che connette insieme elementi personali, familiari e politici.

---

<sup>4</sup> E. BESTA, *La Sardegna medioevale*, Palermo 1908-1909 (rist. Bologna 1975), I, p. 299.

<sup>5</sup> Come è stato osservato, « Bonifacio diventa rapidissimamente un grande polo di attrazione, epicentro di una vera e propria area di mercato corso-logudorese, che assume le caratteristiche di distinta individualità rispetto sia alla restante Corsica sia alla restante Sardegna » (G. PISTARINO, *Genova e la Sardegna nel secolo XII*, in *La Sardegna nel mondo mediterraneo*, 2, *Gli aspetti storici*, a cura di M. BRIGAGLIA, Atti del primo Convegno Internazionale di studi geografico-storici, Sassari 7-9 aprile 1978, Sassari 1981, p. 125).

<sup>6</sup> G. PETTI BALBI, *Per la storia dei rapporti tra Genova ed Eleonora d'Arborea*, in « Medioevo. Saggi e rassegne », IX (1984), pp. 29-41: nel 1382 la repubblica concede ad Eleonora il privilegio dell'esenzione fiscale, segno di grande considerazione, « la sua presenza era particolarmente ambita, non solo perchè dava lustro alla città ospitante, ma perchè, nell'agitata lotta per il dogato, costituiva un punto di riferimento e permetteva alla fazione al potere di allacciare legami con i Doria-Bas » (p. 30); per il doge, infatti, « ... l'accordo matrimoniale avrebbe ... non solo nobilitato socialmente la propria famiglia, ma anche costituito un successo a livello politico, in quanto avrebbe legato i Guarco agli Arborea che in Sardegna tenevano un atteggiamento antiaragonese analogo a quello che assumevano i Genovesi ed il Doge in Corsica » (p. 31).

Sono, peraltro, le medesime complesse caratteristiche personali, familiari e politiche che connotano i rapporti tra la stessa repubblica ed i suoi potenti cittadini e sudditi, i Doria. Lo ha già rilevato Besta, scrivendo che nel trattato del 1336 tra Genova e Pietro d'Aragona sono presenti Cassiano e Galeotto Doria come « cives Ianue » e non come « vassalli et feudatarii regis Aragonum »<sup>7</sup>; lo ha ripreso di recente Day, sostenendo che i Doria « si comportano come veri e propri sovrani nelle loro relazioni con gli altri Stati, compreso il Comune di Genova, benché ne siano nominalmente sudditi »<sup>8</sup>; e Anatra ha descritto la situazione nella sua complessità politica sociale e commerciale affermando che

« Questa consorterìa, che nel 1347 era valutata comporsi di una trentina di elementi, controllava un territorio che si estendeva da Alghero a Castelgenovese ... a semicerchio attorno a Sassari. Per sovrappiù uno di essi si era fatto frattanto signore di Bonifacio ... La loro consistenza non era di per sè ragione di forza ... ma lo erano le relazioni con i Doria di Liguria. Forti di queste e della preesistenza alla venuta dei Catalani, governavano le proprie terre senza riconoscere alcuna superiore autorità: impedendo, ad esempio, ai propri vassalli l'esercizio del diritto d'appello all'amministrazione regia »<sup>9</sup>.

Una situazione complessa, dicevo, anche dal punto di vista della qualificazione giuridica che, peraltro, non ha avuto lineamenti costanti e omogenei ed una chiara ricaduta sul piano delle fonti.

Si sa, infatti, che « per la Sardegna le ipotesi documentate di influenza più o meno diretta di Genova, in rapporto a testi statutari, riguardano Sassari e Castelsardo »<sup>10</sup>: l'eventuale riflesso sulla Carta de Logu è più che altro collegabile allo statuto di Castelsardo che, secondo Besta, non è impossibile che sia stato una delle fonti della suddetta normativa<sup>11</sup>. Non sembra invece che le analogie della Carta de Logu con gli Statuti di Sassari riscontrate da

---

<sup>7</sup> E. BESTA, *Intorno ad alcuni frammenti di un antico statuto di Castelsardo*, in « Archivio giuridico "Filippo Serafini" », n.s., III (1899), pp. 289-290.

<sup>8</sup> J. DAY, *La Sardegna e i suoi dominatori dal secolo XI al secolo XIV*, in *La Sardegna medievale e moderna* cit., p. 169.

<sup>9</sup> B. ANATRA, *Dall'unificazione aragonese ai Savoia*, *Ibidem*, p. 228.

<sup>10</sup> V. PIERGIOVANNI, *Il diritto genovese e la Sardegna*, in *Gli statuti sassaresi. Economia, Società, Istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'Età Moderna*, Atti del Convegno di studi, Sassari, 12-14 maggio 1983, a cura di A. MATTONE e M. TANGHERONI, Cagliari 1986, p. 214; F. ARTIZZU, *La Sardegna pisana e genovese*, Sassari 1985 pp. 207-216.

<sup>11</sup> E. BESTA, *Intorno ad alcuni frammenti* cit., p. 296.

Schupfer ed Era siano, nelle specifiche norme da essi indicate, riconducibili all'influenza delle tradizioni giuridiche genovesi<sup>12</sup>.

Per Castelsardo il riferimento è uno statuto del borgo del 1334, formalmente concesso dalla autorità dei signori, i Doria, che si dichiarano cittadini genovesi: su di esso avremo occasione di tornare.

È certo che gli statuti di Sassari nel passaggio dal dominio pisano a quello genovese hanno subito una serie di adeguamenti; Genova, infatti, nel 1294 dopo aver imposto alla città sarda lo schema patrizio che comunemente usa per le comunità rivierasche e a cui apporta, in relazione alla controparte, le opportune variazioni, ottiene l'adeguamento degli statuti alla nuova situazione<sup>13</sup>. Alla fonte statutaria sassarese è, come si è detto, strettamente collegata una convenzione contenente l'enunciazione dei presupposti politici e diplomatici che sono alla base delle variazioni normative.

Non una convenzione formale ma un sostanziale accordo tra signore e sudditi è la base della normativa di Castelsardo. Il modello è tipico di una realtà feudale che non è solo sarda o ligure, e

« seppure i Doria lo hanno adottato per Castelsardo, è più che altro suggestivo pensare che essi si siano rifatti specificamente alle esperienze delle terre di origine e di altri rami della propria schiatta ... Lo statuto, formalmente concesso dal signore che si riserva di interpretarlo e di derogarlo, è stato in realtà a lui imposto dal popolo. La struttura istituzionale appare tipicamente sarda, con le corone e gli altri organi minori, e l'attenzione, rivolta in prevalenza ai rapporti agricoli, la collega ad una società e ad una economia solo

---

<sup>12</sup> A. ERA, *Lezioni di storia delle istituzioni economiche e giuridiche sarde*, Roma 1934, p. 336.

<sup>13</sup> V. PIERGIOVANNI, *Il diritto genovese e la Sardegna* cit., p. 218: « Clausole comuni a tutte queste convenzioni sono le equiparazioni allo status dei genovesi per immunità, benefici, libertà e onori; per i privilegi giurisdizionali; per i carichi fiscali; per l'uso di capitoli e consuetudini. Anche tipiche alcune prestazioni ed agevolazioni ottenute dalla repubblica: la rinuncia ad una politica estera autonoma; i servizi militari; l'accettazione di un podestà mandato da Genova, con la carica di durata annuale e con ampi poteri amministrativi e giurisdizionali nel rispetto degli statuti locali. Per i rapporti specifici con Sassari assumono particolare rilievo l'obbligo di far transitare le merci esportate attraverso il porto di Genova o del distretto genovese; la libertà, sempre per i Genovesi, di commerciare senza vincoli giuridici e fiscali tranne il diritto di un denaro per il porto di Torres; il divieto di importare vino in Sardegna; la messa al bando dei Pisani dal commercio e dalla vita civile di Sassari. La revisione statutaria successiva alle convenzioni formalizza, a livello di diritto locale, alcuni degli impegni sopra ricordati, ed incide, rispetto al tessuto tradizionale degli statuti, su due aspetti: l'organizzazione comunale e la repressione penale contro avversari interni e nemici esterni. Il primo aspetto, certo più interessante ed articolato, introduce novità nel modo di essere e nella competenza di tre organi: il Podestà, il Consiglio Maggiore ed i Sindaci »

relativamente permeabile alle istanze mercantili e marittime ... determinanti nell'esperienza giuridica genovese »<sup>14</sup>.

Besta accoglie il parere di Guarnerio secondo il quale, come è accaduto per la lingua – per la quale

« la preponderanza genovese e soprattutto quella pisana ... non durarono così a lungo né furono così tenaci da imprimerle un aspetto che più la conformasse a quello delle altre terre italiane –, così il diritto sardo ... non rinunciò alla propria individualità »<sup>15</sup>.

Se è questa la prospettiva, come io credo, con cui occorre guardare agli statuti sardi ed alla presenza genovese, il problema delle influenze dirette ne risulta fortemente ridimensionato.

Se gli statuti di Sassari e di Castelsardo sono in larghissima misura frutto della evoluzione delle consuetudini sarde, i loro reciproci rapporti devono essere riportati su un piano di evoluzione interna del diritto nell'isola, con apporti esterni limitati alla tradizione del diritto romano. Ancora una volta si deve concordare con Besta quando scrive che

« le analogie intercedenti tra la *Carta de logu* di Leonora e gli statuti di Sassari e di Castelgenovese vanno infatti considerate, più che come il portato di una diretta e cosciente imitazione, come il riflesso di una sostanziale identità di istituti e di costumi poichè appunto il comune substrato giuridico ne agevolò il cammino trionfale »<sup>16</sup>.

In questo contesto la presenza del diritto genovese risulta evidentemente molto marginale. Nelle terre che ha potuto controllare direttamente o per mezzo di propri cittadini, Genova non ha cercato, al contrario di Pisa, di imporre modelli istituzionali e normativi. Con duttilità e senso pratico la città ligure ha curato

« con grande attenzione gli aspetti politici ed economici dei suoi rapporti con le comunità: ha differenziato le modalità dei suoi interventi adeguandoli agli eventi politici ed alle caratteristiche di ognuna; ha infine lasciato spazio alle normative locali impegnandole soltanto a non intaccare il suo predominio politico ed i suoi privilegi fiscali e commerciali »<sup>17</sup>.

---

<sup>14</sup> *Ibidem*, p. 217.

<sup>15</sup> E. BESTA, *La Sardegna medioevale* cit., II, p. 160.

<sup>16</sup> *Ibidem*, p. 154.

<sup>17</sup> V. PIERGIOVANNI, *Il diritto genovese e la Sardegna* cit., p. 219.

Quanto ad una influenza indiretta del diritto genovese sulla Carta de Logu, mediata attraverso gli statuti di Sassari e di Castelsardo, le tracce sicuramente documentabili sono quasi inesistenti: Cortese ha ricordato il cap. 53 della Carta de Logu, che porta come innovazione la multa crescente per ogni episodio di contumacia<sup>18</sup>. Si tratta di una norma caratteristica dello statuto di Castelsardo<sup>19</sup>, ed è abbastanza simile alla tradizione della contumacia negli statuti liguri: a Genova ed Oneglia, ad esempio, ai primi del XV secolo, ad una prima conseguenza consistente nella rifusione all'attore delle spese processuali, segue, per le successive ingiustificate assenze, una multa comminata dal giudice<sup>20</sup>.

Per altro verso, Era ricorda le influenze di correnti giuridiche continentali a proposito di contratti per i lavoratori salariati che dallo statuto di Castelsardo sarebbero arrivati alla Carta de Logu<sup>21</sup>, ma la maggiore complessità dei rapporti giuridici nell'agricoltura sarda non induce a rilevare parallelismi con la tradizione statutaria ligure, che presta una relativa attenzione normativa a questi contratti.

Un altro caso da esaminare è quello dei falsi documentari che, secondo Besta, risentono di influenze esterne<sup>22</sup>. La falsificazione dei documenti, secondo il capitolo 25 della Carta de Logu, comporta per il notaio la decadenza dall'ufficio, la multa di lire cento o il taglio della destra; l'uso di documenti falsi induce invece solo la perdita della causa per la parte allegante<sup>23</sup>. La normativa genovese appare addirittura più rigorosa: pena pecuniaria, ad arbitrio del giudice, per chi produca in giudizio l'*instrumentum* falso, e taglio della mano per l'autore materiale del falso; conseguenze diverse, pena pecuniaria, rimozione dall'ufficio e naso troncato, per chi falsifichi un documento sostituendo al proprio nome quello di un altro soggetto<sup>24</sup>.

---

<sup>18</sup> E. CORTESE, *Nel ricordo di Antonio Era. Una proposta per la datazione della "Carta de Logu d'Arborea"*, in «Quaderni sardi di storia», 3 (1983), p. 48.

<sup>19</sup> Cap. 50 del testo edito da E. BESTA, *Intorno ad alcuni frammenti cit.*, p. 306.

<sup>20</sup> *Statuta et decreta Communis Genuae*, Bononiae 1498, L. I, cap. 13, c. 13 r. «de contumacibus»; *Statuti di Oneglia e della sua valle*, a cura di G. MOLLE, Imperia 1979, L. II, cap. 6, p. 61 «de contumacibus».

<sup>21</sup> *Testi e documenti per la storia del diritto agrario in Sardegna*, a cura di A. ERA, pp. 37-38.

<sup>22</sup> E. BESTA, *La Sardegna medioevale cit.*, II, p. 223.

<sup>23</sup> E. BESTA - P.E. GUARNERIO, *Carta de Logu de Arborea. Testo con prefazioni illustrative*, in «Studi Sassaresi», sez. I. III/2 (1903-1904), p. 57.

<sup>24</sup> V. PIERGIOVANNI, *Il notaio nella storia giuridica genovese*, in *Tra Siviglia e Genova: notaio, documento e commercio nell'età colombiana*. Atti del Convegno internazionale di studi storici



Le altre convergenze tra lo statuto di Castelsardo e la Carta de Logu sono riscontrabili nel campo dell'agricoltura e non mancano certo possibilità di comparazione con gli statuti liguri. Guardando ad esempio tra quelli che si fanno risalire o direttamente ai Doria come feudatari, quali gli statuti di Oneglia del 1428, o alla loro influenza, come quelli di Sanremo del 1435, alcune presenze normative non possono non colpire. Così il problema degli incendi e dei danni da essi causati, la recinzione delle terre e la responsabilità per il bestiame entrato in zone protette, la tutela dei terreni coltivati – e gli esempi si potrebbero moltiplicare – presenti nella Carta de Logu e negli statuti di Castelsardo si ritrovano con qualche peculiarità ambientale anche negli statuti liguri. Credo, però, che un'indagine più ampia sugli statuti di altre località porterebbe più convergenze che diversità. Non voglio dire che queste non esistano – anzi le consuetudini e gli statuti hanno avuto il compito di preservarle – ma solo che molti problemi sono spesso comuni a coloro che esercitano la stessa attività economica in contesti diversi e spesso lontani.

Credo invece che nel rapporto tra la fonte statutaria e quella convenzionale possa risiedere una delle chiavi di lettura per spiegare le caratteristiche dell'influenza del diritto di matrice o ispirazione genovese in Sardegna. Prendiamo ancora una volta spunto da Enrico Besta, maestro insuperato di questi studi. Egli afferma che

« in Sardegna gli statuti sorsero appunto là dove gli usi locali correavano più spesso il rischio d'esser conculcati: sorsero prima in quelle città che si trovavano in più stretti rapporti col forestiero, genovese o pisano che fosse. Ed erano quasi un corollario delle convenzioni strette fra i signori locali e quelle repubbliche, che non di rado si atteggiavano a dominatrici »<sup>25</sup>.

Ed è certo allo strumento convenzionale come regolatore di rapporti giuridici internazionali che il Besta pensa quando ricorda l'evoluzione delle modalità della presenza di Genova e Pisa in Sardegna. Nel secolo XI

« I procaccianti mercatori di Genova e Pisa traevano dall'isola sale, grano, legnami, pece, bestiame, formaggi, pelli, cuoi, stoffe e metalli e riversavano in cambio su di essa un lauto contingente di capitale che serviva a rialzare le sorti dell'agricoltura e dell'industria: i giudici

---

per le Celebrazioni colombiane organizzato dal Consiglio notarile dei distretti riuniti di Genova e Chiavari sotto l'egida del Consiglio Nazionale del Notariato (Genova, 12-14 marzo 1992), a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 1994 (Per una storia del notariato nella civiltà europea, II), pp. 73-89.

<sup>25</sup> E. BESTA, *Intorno ad alcuni frammenti* cit., p. 290.

cercavano quindi di allettarli e mantenerli amici con concessioni di privilegi commerciali, con larghe donazioni alle loro chiese e ai loro monasteri. I rapporti con i due comuni marittimi furono allora non di sudditanza ma d'alleanza ... Ma già nel secolo decimosecondo le condizioni mutavano: l'incostanza dei giudici nelle loro alleanze avea dimostrato che la supremazia commerciale poteva solo stabilmente fondarsi quando fosse appoggiata all'egemonia politica e a questa mira i comuni rivali dirizzarono i loro sforzi »<sup>26</sup>.

Diversi sono i mezzi impiegati per questa penetrazione politica. Un sistema di relazioni tra enti pubblici a diverso livello di sovranità lega Genova a Sassari, nel 1294, come si è detto: il documento chiave è una convenzione, la cui influenza sullo statuto cittadino è quantitativamente limitata. Strumento indiretto sono il peso politico e la presenza dei cittadini dei comuni continentali abilmente legati con parentele alle dinastie sarde.

Anche in tali casi sono necessarie capacità di adattamento e duttilità, come mostra la diversa situazione di Castelsardo. In questa località si può rilevare una generica influenza genovese nella nascita del comune, ma l'instaurarsi del dominio signorile dei Doria non nega una notevole forma di autonomia ai cittadini.

In questo caso non esiste certo una convenzione formale con Genova, come nel caso di Sassari, ma la sostanza non sembra differente: lo statuto si pone egualmente come il frutto di una pattuizione che, mentre riconosce privilegi ai signori ed ai loro concittadini, sancisce contestualmente la sopravvivenza dei costumi locali.

Il richiamo pattizio, convenzionale, sembra porsi, pertanto, al centro della presenza giuridica e politica di Genova nella realtà sarda medievale, segnando i confini della sua influenza: il problema, però, se opportunamente approfondito sulla base di alcuni elementi documentali, acutamente posti in evidenza da Cortese, muta, a mio parere, la prospettiva con cui l'influenza genovese deve essere valutata, spostando il suo rilievo sul piano più generale della circolazione e della utilizzazione delle fonti giuridiche romane nel basso medioevo. Cortese constata l'esistenza di alcune spie di emersione della necessità di tutela di precise fattispecie, mercantili in particolare, che trovano la loro giusta collocazione e sistemazione nelle convenzioni: sono questi patti, infatti, che diventano il reale veicolo di introduzione in Sardegna di diverse e nuove regolamentazioni di rapporti giuridici. Quello che emerge come elemento generale non è, in questi casi, l'utilizzazione del diritto delle

---

<sup>26</sup> E. BESTA, *La Sardegna medioevale* cit., II, p. 116-117.

città dominanti ma quella del diritto romano. A parere di Cortese, gli sporadici se non eccezionali cenni di rinvio dei legislatori sardi al diritto romano nascono da una esigenza pratica, « ma il richiamo a tutela in giudizio di un certo tipo di rapporti avvia una consuetudine la cui importanza non è stata sottolineata a sufficienza ... », poiché « nei documenti non si è colto il valore enorme della reiterazione ... È un'esigenza nata dai sempre più frequenti contatti di una cerchia isolana relativamente chiusa con il resto dell'Europa simboleggiato dalle due grandi potenze marinare Pisa e Genova – che ha posto alla Sardegna un considerevole problema: quello di scegliere un diritto supraregionale per regolare soprattutto le relazioni mercantili. La risposta, in questi casi, non è stata la scelta del diritto pisano o genovese ma « ... si ricorre all'ordinamento supraregionale per definizione, il *ius commune* »<sup>27</sup>.

L'elemento che in qualche modo finisce per dare logica e continuità alla politica genovese – che si salda cioè con l'atteggiamento tenuto a Sassari e a Castelsardo – consiste nella identificazione, da parte di Cortese del « veicolo di questa operazione ... nelle convenzioni stipulate fin dalla metà del secolo XII dai giudici con i consoli e la città di Genova »<sup>28</sup>. Attraverso esse, ad esempio, si cancella lo stato d'inferiorità dello straniero, ed un fondamentale contributo giunge anche dai notai venuti dal continente<sup>29</sup>.

Se le convenzioni rimangono, quindi, per Genova uno strumento politico e diplomatico, esse hanno anche avuto la funzione, finora sottovalutata, di essere il veicolo dell'introduzione di un diritto supraregionale piuttosto che di quello del proprio ordinamento.

Le concrete vicissitudini della presenza genovese, più privata che statale, non contraddicono una impostazione più realistica e meno municipalistica delle relazioni giuridiche. Ritorna alla mente quanto sopra ricordato a proposito dei Doria e dell'ambiguità della loro azione politica, talvolta cittadini genovesi e tal altra veri e propri sovrani: gli scopi di sopravvivenza e di miglioramento della situazione della propria casata richiedono duttilità, che può anche confliggere con un'azione di colonizzazione a favore della tradizione giuridica della propria città d'origine.

---

<sup>27</sup> E. CORTESE, *Appunti di storia giuridica sarda*, Milano 1964, pp. 129-130.

<sup>28</sup> *Ibidem*, p. 131.

<sup>29</sup> *Ibidem*, p. 136.

Se questa è stata presente, nei modi e nelle forme che si sono sopra delineati, nelle normative di Sassari e di Castelsardo, lo stesso non è avvenuto per la Carta de Logu d'Arborea: non i tradizionali rapporti commerciali con Genova e neppure la figura di Brancaleone Doria hanno saputo o potuto creare forme di travaso normativo, se non occasionale ed indiretto, tra le due realtà.

Per concludere devo aggiungere che comparando qualche anno fa gli statuti di Sassari con il diritto ligure mi è capitato di constatare l'importanza non tanto delle convergenze o delle influenze di singoli provvedimenti normativi genovesi e sassaresi, ma piuttosto della omogeneità di trattamento giuridico ed economico che Genova riserva alle città che entrano nella sua orbita, siano esse in Liguria o oltremare. L'uso della convenzione come strumento di regolazione giuridica dei rapporti bilaterali finisce per rendere secondario il problema dell'adeguamento statutario.

Una comparazione su contenuti diversi, non più dal punto di vista dell'organizzazione pubblica e dei legami centro-periferia, ma piuttosto di rapporti privatistici, pone il problema della tradizione del diritto romano, della misura della sua persistenza e della sua utilizzazione come costante punto di riferimento. Genova lo ha espressamente richiamato nelle sue convenzioni con i giudici sardi, come ho detto; gli statuti liguri ne sono certamente pervasi.

A questo punto vorrei esprimere un dubbio: già altre volte, discutendo di diritto statutario e delle leggi territoriali, ai fini di comparazione, mi è capitato di sostenere che la storiografia finora si è soprattutto preoccupata di cogliere le peculiarità di questi testi, intese come specificità o diversità rispetto agli altri. Il dubbio è che forse troppo poco o nessuno spazio sia stato dato alle convergenze ed alle uniformità che, numericamente, sono certamente in quantità maggiore. Sarebbe un approccio da non sottovalutare e offrirebbe, tra l'altro, una diversa prospettiva da cui guardare la tradizione romanistica, non tanto nei precisi richiami in gerarchia di fonti o nelle discussioni dotte dei giuristi ma nella vita quotidiana degli istituti. Non sarebbe male a questo proposito rileggere con maggiore attenzione la parte privatistica dei manuali di vecchi maestri come Pertile, Schupfer, Lattes, Besta e depurarli di qualche eccesso di semplificazione dei processi storici: si potrà constatare che, pur spesso in forma succinta e senza orpelli, essi contengono ancora tesori di dottrina e importanti tracce storiografiche da sviluppare.



## INDICE

Presentazione	pag.	7
Tabula gratulatoria	»	9

### *Istituzioni locali e statuti: contributi alla storia genovese e alla comparazione giuridica*

Il Senato della Repubblica di Genova nella 'riforma' di Andrea Doria	»	13
Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	»	57
Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento	»	65
Il diritto genovese e la Sardegna	»	113
I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio	»	123
Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo	»	141
Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre 'consigli' di Baldo degli Ubaldi	»	159
Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese	»	171
Statuti e riformazioni	»	193
Gli statuti di Albenga ed il progetto di un "corpus" degli statuti liguri	»	209
Celesterio Di Negro	»	219
Le istituzioni politiche: dalla compagna al podestà	»	225

Una raccolta di sentenze della Rota Civile di Genova nel XVI secolo	pag. 239
Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo	» 251
Aspetti giuridici della pesca del corallo in un trattato seicentesco	» 263
La ristampa degli statuti novaresi di Francesco Sforza	» 273
Cultura accademica e società civile alle origini dell'ateneo genovese	» 283
L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288	» 291
Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine	» 317
Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu	» 329
La normativa comunale in Italia in età fredericiana	» 341
Sui più antichi statuti del ponente ligure	» 359
Considerazioni storico-giuridiche sul testo degli statuti di Acqui	» 365
Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali	» 375
L'arbitrato. Profili storici dal diritto romano al diritto medievale e moderno	» 381
Giovanni Maurizio (1817-1894): le lezioni di diritto costituzionale	» 395
Tradizioni e modelli alle origini del diritto europeo	» 409
Il diritto del commercio internazionale e la tradizione genovese	» 417
L'organizzazione di una città portuale: il caso di Genova	» 427
La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo	» 439

Prospettiva storica e diritto europeo. A proposito di <i>L'Europa del diritto</i> di Paolo Grossi	pag. 447
Apporti dottrinali seicenteschi in tema di interpretazione statutaria e diritto penale	» 453
La dimensione internazionale di una storia locale: Genova nel Medioevo e nell'Età moderna	» 461
Alderano Mascardi	» 473
Giovanni Maurizio	» 477
Il diritto ed una "filosofia della storia patria"	» 481
Leggendo la storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato	» 487
<i>De iure ovium</i> . Alle origini della trattatistica giuridica sulla pastorizia	» 495

### *Diritto canonico medievale*

Gregorio de Montelongo legato apostolico in Lombardia e patriarca di Aquileia (1238-1269)	» 509
Sinibaldo dei Fieschi decretalista. Ricerche sulla vita	» 519
La lesa maestà nella canonistica fino ad Ugucione	» 547
Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna: un ventennio di studi	» 575
La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X 1.34	» 595
Un medioevo povero e potente: a proposito di « profili giuridici della povertà nel francescanesimo prima di Ockham »	» 605



Il Mercante e il Diritto canonico medievale: <i>'Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae'</i>	pag. 617
The Itinerant Merchant and the Fugitive Merchant in the Middle Ages	» 635
Tracce della cultura canonistica a Vercelli	» 651
Il diritto canonico: il Medioevo	» 663
Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale	» 685
La « bona fides » nel diritto dei mercanti e della Chiesa medievale	» 697
Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storiografia, fonti e istituzioni	» 709



**Associazione all'USPI**  
**Unione Stampa Periodica Italiana**

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società  
Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-08-6

ISSN - 2037-7134

---

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963  
Stamperia Editoria Brigati Tiziana - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo